

## **- AVVISO PUBBLICO -**

### **PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E L'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DI STRUTTURE EROGANTI CURE DOMICILIARI**

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale del 12 settembre 2022, n. 22-5599, e della Determinazione della Direzione Sanità n. 991 del 8 maggio 2023 della quale il presente avviso costituisce parte integrante e sostanziale, per i fini di cui all'oggetto è emesso il presente avviso pubblico, rivolto ad aprire l'offerta di cure domiciliari, in attuazione delle vigenti norme.

#### **1. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO**

##### **1.1 Presentazione istanza, verifica dei requisiti previsti, conclusione del procedimento**

Le strutture interessate ad offrire cure domiciliari in esclusivo regime privatistico possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio, compilando in ogni parte il modulo, allegato **C1)** alla sopra citata Determinazione regionale, seguendo le procedure definite dal presente avviso.

I requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di cure domiciliari sono indicati nell'allegato **A)** del provvedimento che approva il presente avviso.

Le verifiche sul possesso e sul mantenimento dei requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio avvengono a cura della Commissione di Vigilanza dell'ASL territorialmente competente per il territorio nel quale l'erogatore intende farsi autorizzare. Nel caso in cui l'erogatore intenda farsi autorizzare su più ambiti territoriali le verifiche sono effettuate dalla Commissione di vigilanza dell'A.S.L. prevalente come dimensione territoriale.

In ogni caso, le AA.SS.LL. nell'ambito delle quali viene reso il servizio domiciliare possono effettuare in ogni tempo ispezioni e controlli sull'erogazione del medesimo.

Qualora le attività sanitarie che si intendono esercitare al domicilio del paziente vengano erogate anche presso la sede operativa/organizzativa della struttura, il loro svolgimento in regime ambulatoriale è soggetto ad autorizzazione specifica rilasciata dagli enti titolari della funzione autorizzativa, rispettivamente Regione e Comune, ciascuno per le branche specialistiche di propria competenza e le verifiche sulla sussistenza dei requisiti autorizzativi sono svolte dalla ASL di riferimento territoriale. Per i requisiti autorizzativi occorre fare riferimento ai seguenti atti regionali:

- per l'attività ambulatoriale/infermieristica, ai requisiti contenuti nella Deliberazione del Consiglio Regionale del 22 febbraio 2000, n. 616-3149 e smi relativi all'assistenza specialistica in regime ambulatoriale, requisiti riportati all'allegato **D)** dell'atto regionale di approvazione del presente avviso;
- per l'attività di punto prelievo, ai requisiti contenuti nella D.G.R. 25.06.1990, n. 70-38747 e riportati all'allegato **E)** dell'atto regionale di approvazione del presente avviso e, con riferimento alle modalità di conservazione e trasporto dei campioni, alle disposizioni di cui alla D.D. 23 agosto 2018, n. 542.

Il modulo dell'istanza di autorizzazione all'esercizio deve essere compilato in ogni punto e sottoscritto dal Legale Rappresentante della struttura, ed inviato all'indirizzo PEC del Settore "Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari":

[regole.soggettierogatori@cert.regione.piemonte.it](mailto:regole.soggettierogatori@cert.regione.piemonte.it)

specificando in oggetto: "**RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI CURE DOMICILIARI**" e inviato contestualmente, per conoscenza, alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti.

Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, a seguito dell'esito positivo della verifica sul possesso dei requisiti, ivi compresi i requisiti soggettivi (inesistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i. per i soggetti interessati e assenza di condanne penali in capo al rappresentante legale della struttura e agli amministratori), si conclude a cura del Settore regionale competente nei termini stabiliti dalla DGR 12 settembre 2022, n. 22-5599.

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio consente all'operatore di erogare cure domiciliari in regime esclusivamente privatistico, senza oneri a carico del Sistema Sanitario Regionale.

Il provvedimento di autorizzazione della struttura per lo svolgimento di cure domiciliari verrà trasmesso alle Aziende Sanitarie territorialmente competenti per sede operativa/organizzativa e di erogazione delle prestazioni.

## 2. ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

### 2.1 Presentazione istanza, verifica dei requisiti previsti, conclusione del procedimento

Le strutture interessate allo svolgimento di cure domiciliari in accreditamento istituzionale devono compilare in ogni sua parte il modello di istanza di cui all'allegato C2) all'atto di approvazione del presente avviso, che comprende la richiesta contestuale di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale, specificando altresì i territori delle Aziende Sanitarie Locali nei quali si intende erogare il servizio.

Il modulo dell'istanza di accreditamento istituzionale deve essere compilato in ogni punto e sottoscritto dal Legale Rappresentante della struttura, ed inviato **entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte**, all'indirizzo PEC del Settore "Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari":

[regole.soggettierogatori@cert.regione.piemonte.it](mailto:regole.soggettierogatori@cert.regione.piemonte.it)

specificando in oggetto: "**RICHIESTA ACCREDITAMENTO CURE DOMICILIARI**" e inviato contestualmente, per conoscenza, alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti.

**Si fa presente che l'elenco delle strutture accreditate potrà essere in ogni tempo aggiornato in esito alla presentazione, anche successivamente alla scadenza del termine sopra indicato, di nuove istanze di accreditamento in conformità alla modulistica allegata.**

La verifica dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'accreditamento dell'attività domiciliare, di cui all'allegato A) dell'atto regionale di approvazione del presente avviso, avviene a cura dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, anche con verifiche congiunte della Commissione di vigilanza dell'ASL che ne valuta i requisiti autorizzativi.

Il procedimento di accreditamento istituzionale, a seguito dell'esito positivo della verifica sul possesso dei requisiti, ivi compresi i requisiti soggettivi (inesistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 per i soggetti interessati e assenza di condanne penali in capo al rappresentante legale della struttura e agli amministratori), si conclude a cura del Settore regionale competente nei termini stabiliti dalla DGR 12 settembre 2022, n. 22-5599.

### 2.2 Stipulazione di contratti e remunerazione delle prestazioni

Le Aziende Sanitarie possono stipulare accordi/contratti con le strutture accreditate per l'acquisizione di prestazioni domiciliari ai sensi dell'articolo 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. in base alle loro necessità e disponibilità finanziarie, in conformità ai principi ordinamentali di trasparenza e concorrenza e agli elementi di cui all'allegato B) del Decreto Ministero della Salute del 19 dicembre 2022.

Le tariffe applicate per la remunerazione delle cure domiciliari sono approvate con specifico provvedimento regionale.

La partecipazione al presente avviso per il conseguimento dell'accreditamento istituzionale e la qualità di soggetto accreditato, non costituiscono vincolo nei confronti delle Aziende Sanitarie

Locali a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi/contratti di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e smi.

### **3. STATUS DI SOGGETTO ACCREDITATO**

Lo status di soggetto accreditato comporta il rispetto delle norme vigenti nell'ordinamento nazionale (in particolare Legge n. 662/1996, art. 1 comma 5; Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4 comma 7; Legge 448/1998, art. 72 comma 7) e regionale, e delle fonti contrattuali, anche relative all'incompatibilità del personale sanitario utilizzato; più precisamente, l'attività libero-professionale da parte del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale non può essere svolta presso strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente.

Il provvedimento di accreditamento istituzionale della struttura per lo svolgimento di cure domiciliari verrà trasmesso alle Aziende Sanitarie territorialmente competenti per sede operativa/organizzativa e di erogazione delle prestazioni.